Studio BBM Associati

COMPENSAZIONI TRA CREDITI E DEBITI ERARIALI: NUOVO LIMITE A 50MILA €

N. 20 | 2 Febbraio 2026 | Fiscalità e pianificazione

BBM AGGIORNA N. 20 DEL 02 FEBBRAIO 2026

È entrata da poco in vigore la modifica alla disciplina, particolarmente incisiva, in materia di blocco alle compensazioni orizzontali tra i crediti e i debiti erariali, destinata a incidere in modo rilevante sulla gestione dei crediti fiscali da parte di imprese e professionisti.

La Legge di Bilancio 2026 ha stabilito il divieto di utilizzo in compensazione dei crediti tramite modello F24 qualora il contribuente presenti carichi erariali affidati alla riscossione per importi complessivamente superiori a 50.000 euro (invece dei precedenti 100.000), a condizione che tali debiti siano scaduti, non rateizzati né sospesi a livello amministrativo o giudiziale.

Si tratta di un meccanismo che opera in modo automatico e prescinde dalla natura o dall'entità dei crediti disponibili: anche in presenza di crediti capienti, la compensazione resta infatti preclusa fino a quando l'esposizione debitoria non rientra sotto la citata soglia dei 50.000 euro di carichi iscritti a ruolo.

Ai fini del superamento del suddetto limite assumono rilevanza i carichi affidati all'Agente della riscossione relativi:

- alle principali imposte erariali, tra cui le imposte sui redditi, l'IVA;
- l'imposta di registro e le altre imposte indirette.

Rientrando nel computo gli importi relativi ad accertamenti, ma anche agli atti di recupero riferiti a compensazioni indebite di crediti, nonché le sanzioni e gli interessi collegati, con esclusione però degli interessi di mora e degli oneri di riscossione.

Un elemento di particolare importanza è rappresentato dallo “stato” del debito, dato che il blocco scatta solo se il termine di pagamento è decorso e non risultano attivi provvedimenti di sospensione o piani di rateazione. In presenza di una dilazione regolarmente in corso, e purché non sia intervenuta la decadenza – che si verifica in generale con il mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive – i relativi importi non concorrono al superamento della soglia.

Il divieto colpisce un’ampia platea di crediti, comprendendo non solo quelli relativi alle imposte erariali in senso stretto, ma anche numerosi crediti agevolativi come quelli per ricerca e sviluppo, investimenti nel Mezzogiorno, beni strumentali “Industria 4.0” e bonus edilizi.

Va comunque notato che sono esclusi dal blocco i crediti contributivi, in particolare quelli verso INPS e INAIL, che possono quindi continuare a essere compensati anche in presenza di ruoli erariali superiori alla soglia di cui si è detto. La distinzione è significativa, confermando l’autonomia dei sistemi di riscossione tributaria e previdenziale.

Il limite dei 50.000 euro opera peraltro come soglia assoluta: ciò significa che non è ammessa una compensazione parziale fino a concorrenza del debito eccedente, con il contribuente che deve preliminarmente ridurre l’esposizione complessiva al di sotto del limite (anche con pagamenti parziali).

A questo fine viene ammesso che tale riduzione avvenga utilizzando in compensazione crediti della stessa natura erariale, consentendo così un parziale riequilibrio finanziario; in alternativa, come visto, il blocco viene meno anche in caso di concessione di una rateazione o di sospensione amministrativa o giudiziale dei carichi.

Diversa è invece la situazione degli atti di recupero relativi a crediti non spettanti o inesistenti, visto che in quel caso la compensazione resta inibita e l’unica via per rimuovere il divieto è il pagamento diretto – anche parziale – delle somme dovute.

Lo Studio resta a completa disposizione

Scarica il PDF originale

Versione online: https://bbmassociati.it/newsletter/compensazioni-tra-crediti-e-debiti-erariali-nuovo-limite-a-50mila/